

Appunti su “La religione dei diritti” di Realino Marra

I capitoli evidenziati in verde non pare che vengano chiesti all'esame di sociologia del diritto con Marra. I capitoli invece mancanti sono trattati già in altri capitoli riportati.

Emile Durkheim, cap.1 La religione dei diritti

Il pensiero finale dell'autore porta all'affermazione per cui in sostituzione delle religioni tradizionali troviamo la **religione dei diritti**, il culto dell'umanità, nient'altro che un individualismo morale che deve contrastare l'aspetto patologico di questo (in particolare degenerazioni anomiche ed egoistiche). Per fare questo lo scienziato sociale si basa sull'**individuazione di una morale laica**, condivisibile da tutti, legittimata dai sentimenti religiosi che l'hanno per primi creata (un certo **William Pickering** per primo aveva già notato questo obiettivo di Durkheim). Nel passato questo ruolo di individuazione dei valori, della morale era esercitato dalle religioni tradizionali, ma ora non è più così. Per Durkheim è essenziale trovare un **fondamento morale saldo per i fenomeni normativi**, dal momento che essi sono indubbiamente i più alti nella scala sociale per "esteriorità e coercizione" e dunque più votati all'ordine e alla coesione sociale.

Prima e ne' La divisione del lavoro.

Prima e nella sua opera *La divisione del lavoro*, Durkheim cerca la **traduzione normativa dei valori sociali**, ma non v'è dubbio che da quel momento in avanti inizi a disfarsi di questo suo impianto concettuale, a partire dalla sua opera *Suicidio* e culminando nell'ultima opera *Le forme elementari della vita religiosa*. Durkheim infatti ha pensato di riscrivere *La divisione del lavoro*, come si evince da una sua lettera, ma ha preferito piuttosto scrivere nuove opere.

Cap.2 Dopo La divisione del lavoro.

Ma quindi qual è la **differenza** fra il prima e il dopo "La divisione del lavoro"? La traduzione normativa dei valori sociali è un obiettivo che Durkheim ha ricercato anche in quest'opera. In seguito però avrebbe seguito a interrogarsi sulle **due solidarietà (organica e meccanica)**, e sul confronto/opposizione pertanto fra società tradizionali e società moderna (su questo aspetto vedi **cap. seguente**)

Cap.3 Il Contratto.

L'evoluzione del pensiero di Durkheim sul contratto sarebbe in questo senso eloquente per le tesi fin qui riportate.

Ne' *La divisione del lavoro* osserva che la **coesione sociale** è dovuta alla **solidarietà organica** (rivelata dal **diritto a sanzione restitutiva**), che deriva dalla **cooperazione e dalla divisione del lavoro** e non dalla **solidarietà meccanica o tradizionale** (rivelata dal **diritto penale**, che infligge sanzioni di dolore). All'interno della solidarietà organica, in questo tipo di divisione ha un ruolo centrale il **contratto** e questo perché grazie agli scambi gli individui possono realizzare le loro competenze professionali specializzate. Il contratto in questo senso è importantissimo ma di per sé **non è sufficiente** a realizzare la piena solidarietà sociale, anche perché non tutte le relazioni private si realizzano nel contratto (ad es. non è un contratto il matrimonio) ma soprattutto siamo soggetti a **limiti** che riducono al nulla la volontà dei contraenti, illudendoli, e tali limiti (regole) sono il frutto delle consuetudini o regole morali succedutesi nel tempo. Insomma **la libertà contrattuale è un'illusione** perché ricadiamo sempre inconsciamente in **schemi già creati nella tradizione**.

Terminologia Durkheimiana. La **coscienza sociale** è l'insieme delle attività sentimentali e di pensiero, ma all'interno di questa abbiamo più anelli.

1. **Primo anello**, il più piccolo, è quello delle emozioni collettive più violente (represe dalla legge penale)
2. **Secondo anello**, le credenze religiose. Ugualmente passionali ma meno violente.
3. **Terzo anello**, la morale in senso stretto.
4. **Quarto anello**, la coscienza collettiva (valori comuni, **N.B.** Non è la coscienza sociale)

All'interno della coscienza sociale ma fuori dalla coscienza collettiva abbiamo le **opinioni deboli**, e fra questi rientra proprio il **diritto**. Il **diritto e la morale contrattuale si identificano**, in definitiva, con le **morali professionali**, i **codici di comportamento**: buona fede, diligenza del buon padre di famiglia, giusta causa; e il diritto contrattuale prodotto da essa è semplicemente l'espressione di questa morale. È per questo che ricadiamo negli schemi della tradizione (quelli di cui parlavamo nella libertà contrattuale), perché queste clausole vengono reinterpretate di volta in volta non volontariamente ma secondo l'esperienza di tutti.

Il contratto dopo "La divisione del lavoro". Le "Lezioni di sociologia"

Nelle **"Lezioni di sociologia"** Durkheim si serve di un'analisi del tutto diversa: parte da una **trattazione storica** (peraltro è opportuno notare come Durkheim spesso travisi anche volontariamente la storia giuridica, arrivando ovviamente a conclusioni errate). Durkheim riprende l'istituto del **contratto** (in particolare quello **romano**) e osserva che in origine era vincolato da un **giuramento solenne**, e ora quello stesso vincolo è reso saldo dalle credenze collettive che reclamano l'**intangibilità dei diritti dell'individuo** (potremmo dire una religione antropocentrica). Questa analisi si focalizza sulla trasformazione dei sentimenti religiosi che individuano nell'oggetto di culto uno diverso da quello tradizionale, non più la divinità ma la persona umana. **In sintesi**: se una volta il vincolo contrattuale era legato alla sacralità, solennità di un rito, adesso quella stessa sacralità è stata spostata sull'individuo (per questo diciamo che è una nuova religione antropocentrica). Bisogna dire infine un'ultima cosa: anche se i nuovi valori comuni, cioè i diritti umani, sono appunto nuovi, non è nuovo il modo di percepirla: è comunque una sorta di culto religioso che possiede le sue cerimonie.

Cap.4 Diritto del lavoro e corporazioni

Durkheim ha un occhio di riguardo per il diritto del lavoro perché questo si inserisce sempre sull'argomento contrattualistico. Era una disciplina nuova che andava verso la creazione di un **contratto equo più che solo consensuale**. Secondo Durkheim questo era possibile grazie all'estensione dell'interpretazione giudiziaria, ma non solo: era già parzialmente realizzata con l'aspirazione all'equità della coscienza collettiva.

Ma per rendere il contratto davvero equo è necessario che la **giustizia distributiva** sia rinforzata e l'istituto che più lo impedisce è quello **ereditario**, che in questo senso realizza un arricchimento ingiusto ed è quindi opportuno abolirlo così com'è e distribuire le ricchezze alle **corporazioni**, unico istituto, secondo Durkheim, idoneo a tal compito (ricevere l'eredità e amministrarla). Questo avrebbe **due conseguenze**:

1. Un continuo controllo sugli individui (sulla loro educazione ma non solo)
2. La creazione di una disciplina sensibile alla cultura e attività di ciascun gruppo

È così che Durkheim rievoca un istituto medievale palesando la sua **diffidenza per la modernità**, la stessa che ha portato la disgregazione e il disorientamento morale come suoi frutti. **Non solo**: le corporazioni devono avere la funzione di contrappeso al potere statale che, secondo Durkheim, con l'evolversi della storia ottiene sempre più potere (su questo vedi **cap.7**)

Cap.5 La proprietà come condizione materiale del culto dell'individuo

Anche qui bisogna considerare l'argomento su due diverse opere.

Ne' *La divisione del lavoro* Durkheim include il diritto di proprietà fra i cosiddetti diritti negativi. Infatti non solo il **diritto restitutivo** (cioè la solidarietà organica, ovvero la cooperazione fra individui) non è compreso nel pensiero collettivo, ma **si distingue in due categorie**: diritto negativo e diritto positivo.

- **Diritto positivo**: si instaura con il contatto sociale (come ad es. il contratto)
- **Diritto negativo**: non vi è alcun contatto fra individui (i diritti reali, la proprietà)

La **solidarietà** che emerge da questo ultimo diritto è **tutt'altro che coesiva**, genera sì l'ordine, ma rende ancora più ampie le barriere che separano gli uomini. Non vi è dubbio che siano poco unificanti.

Nelle *Lezioni di sociologia* parte nuovamente da una trattazione storica (come per le origini del contratto). Il diritto di proprietà, dice Durkheim, è la sottrazione di un bene dall'uso comune, proprio come avviene per un oggetto sacro (che non è di uso comune). Durkheim cerca quindi di capire come mai esista una tale analogia fra oggetto sacro e proprietà privata e, rifacendosi alle teorie del suo maestro Fustel de Coulanges, mette in luce il **culto del dio Termine a Roma**. Secondo questo culto era possibile coltivare le terre sottraendole da uno stato nelle quali erano intoccabili perché appartenenti al dio (e questo gentilmente ora le concedeva). In realtà questa è solo una **fase intermedia**; la **fase finale** arriva nel momento in cui la riverenza, la sacralità, la religiosità nei confronti del dio passa dalla divinità alla persona. Su questo possiamo fare due considerazioni:

1. Durkheim usa il cosiddetto **principio totemico**, per cui tutto si spiega attraverso la religione. Infatti nella realtà la religione appare come una fantasmagoria (sic) e il culto degli dei è solo l'insieme delle forze sociali incarnate. L'uomo venera la società e questa sua natura religiosa esprime la superiorità della società sull'individuo.
2. **Riconduzione della proprietà religiosa alle manifestazioni del culto alla persona umana**. Gli uomini hanno proiettato i propri sentimenti di rispetto verso la società che pur superiore, è comunque composta da individui. Era inevitabile che prima o poi quindi la riverenza propria del sentimento religioso si sarebbe rivolta agli individui stessi, e questo è proprio ciò che è accaduto con il diritto di proprietà. Il carattere religioso attribuito alla persona umana non fa altro che rappresentare l'elevato valore che essa ha acquisito nei confronti della coscienza morale. Infine, dice Durkheim, conseguentemente a questa evoluzione è necessario che sia lasciata **ampia iniziativa privata**.

Cap. 6 Diritto penale e coscienza collettiva

Ne' *La divisione del lavoro* Durkheim osserva che il **diritto repressivo** occupa una porzione sempre più ristretta della vita sociale perché vi è un **progressivo aumento della solidarietà organica**. Infatti si coprono sempre meno aree della vita privata e in particolare della religione (il Cristianesimo in questo senso ha dato un forte contributo). Tuttavia **non diminuiscono i reati collegati all'individuo**

Appunti su “La libertà degli ultimi uomini” di Realino Marra

I capitoli in verde sembra che non vengano chiesti nello specifico all'esame del prof. Marra, mentre i capitoli mancanti vengono trattati in quelli riportati e argomentati.

Cap.1.2 La formazione giuridica di Max Weber

La formazione giuridica di Weber avviene tra il 1882 e il 1886 in alcune delle principali università tedesche (tra cui Berlino). Da un lato Weber riconosce l'importanza del diritto romano per la storia politica della Germania, ma dall'altro aderisce al metodo tipico dei germanisti. Nella sua carriera però Weber privilegerà lo studio romano tanto da dedicarvi una delle sue più famose ricerche: *La storia della costituzione agraria romana*. Quindi questo (a prima vista) paradosso in realtà viene risolto se consideriamo **due elementi**:

- Da una parte Weber da subito dimostra un'inclinazione per un'analisi concreta dei rapporti e degli interessi
- Dall'altra abbiamo un preminente indirizzo dogmatico sviluppato dalla Scuola storica e dominante nella romanistica del tempo.

Da questo si evince la sua **insoddisfazione**: il tipo di approccio utilizzato nello studio del diritto romano, dogmatico, non corrisponde al suo desiderio di approfondimento di tipo pratico. Questo primo impulso viene poi ulteriormente incentivato dai suoi contatti con alcuni dei massimi esponenti del movimento germanista (**Beseler, Sohm**, quest'ultimo lo influenzò sull'opinione sull'origine della società di commercio aperta (la società in nome collettivo), che deriva dal principio germanico della mano comune) e nella sua personale ricerca condotta sulle fonti giuridiche minori (come atti notarili o statuti cittadini). Nondimeno l'influenza di **Brunner o Schroder** è stata notevole soprattutto sul giudizio di Weber sulla prevalenza dell'elemento germanico su quello romano nella storia economica del Medioevo.

Cap.1.3 Opere giovanili di Weber

Geschichte der Handelsgesellschaften (storia delle società commerciali), l'opera di dottorato di Weber, la cui guida fu **Levin Goldschmidt** un convinto assertore dell'influenza del diritto romano sulla formazione del diritto commerciale moderno. Da questo primo legame scaturiscono molti **punti di contatto**: la simpatia nei confronti dei mercanti e delle loro imprese commerciali agli albori del capitalismo, l'orientamento conservatore e non meno importante la concezione di Goldschmidt del diritto commerciale come “universale”, che susciterà in Weber il fascino del “diritto pratico” che ricercava tanto. Fra i **punti di contrasto** troviamo l'influenza del diritto romano sulla società di commercio aperta: per Goldschmidt la fonte principale sarebbe il diritto romano, in contrasto con l'approccio prevalente che vedeva l'origine di questo tipo societario nel diritto privato tedesco.

Romische Agrargeschichte, opera del 1891, rileva un'adozione ancora più netta di modelli germanistici. L'impulso per questo tipo di ricerca venne da un economista, **August Meitzen**, che considerò Weber come la persona più adatta per proseguire questo studio. Meitzen influenzò in maniera evidente l'opera di Weber, a partire dal metodo d'indagine induttivo, cioè una ricostruzione a ritroso dei fenomeni storici. Peraltro un metodo che si innesta in modo polemico con quello prevalente della scuola storica, cioè il metodo deduttivo (per cui i fenomeni sono ricostruiti a partire dall'individuazione di una base organica (spirito o carattere del popolo e simili).

Altri aspetti che riconducono l'approccio di Weber all'impostazione germanistica sono riassumibili in **due punti**:

- L'uso delle fonti minori, poco toccate dall'affinamento concettuale della scienza giuridica. L'innovazione di Weber su questo punto stava nel trasferimento (di questo metodo) dallo studio del diritto germanico allo studio (storico) del diritto romano.
- L'idea che i rapporti agrari nell'antica Roma avessero subito un'evoluzione in tutto simile all'*Hufenverfassung* caratteristica dei villaggi tedeschi del medioevo.

Cap.1.4 La recezione del diritto romano in Germania e la polemica sulla codificazione

Innanzitutto possiamo dire che Weber sia un **germanista**, auspica addirittura ad una pura ricezione del solo diritto germanico, ma con **doverose premesse**.

In un articolo pubblicato sulla *Christliche Welt* Weber concorda su un punto della critica dei germanisti al nuovo codice civile: l'**eccessivo formalismo**. Questo, afferma Weber, non è colpa del diritto romano di per sé ma della formazione accademica dei giuristi sul Digesto, su fonti romane, che porta inevitabilmente a costruire strutture che non si discostano da quel modello (così anche per i giudici tedeschi sarebbe assurdo giudicare su casi concreti piuttosto che su formulazioni astratte). **Sulla magistratura** Weber osserva che il codice l'ha separata, giustamente, dalla pubblica amministrazione incrementandone l'indipendenza ma svilendone il ruolo sociale. L'unico elemento di giudizio sull'utilità del sistema è, per Weber, la praticabilità delle norme, cioè l'adattabilità di queste al caso concreto.

Da qui muove le **critiche ai germanisti stessi**. I germanisti sostenevano che la **recezione del diritto romano** all'interno dell'ordinamento tedesco fosse una vera e propria **sciagura nazionale**, ma Weber osserva che su questo punto è importantissimo fare delle premesse per non arrivare a conclusioni errate:

- La **genesi storica**. Se si ignorano le origini di un istituto, è assurdo criticarlo. Si scoprirebbe così che tantissimi istituti sono di origine germanica (quindi il problema chiaramente non è solo del diritto romano)
- L'**argomentazione dei germanisti**. Gravissimo, per Weber, è che questa spesso confonda cause con sintomi.
- L'**alto livello di tecnicizzazione del diritto romano**. Storicamente tale diritto è stato utilizzato come strumento di potere perché altamente tecnicizzato (sbarazzarsene non implica che avremo un diritto migliore, anzi)

In definitiva per Weber non vi è spazio per un'idealizzazione del diritto germanico, già negli scritti giovanili propende per una **razionalizzazione del diritto**, cioè il perfezionamento tecnico degli istituti e delle procedure (su questo aspetto vedi **cap.6.1**)

Cap.1.5 Elemento romano ed elemento germanico nella genesi del diritto moderno

In relazione al fenomeno della razionalizzazione del diritto l'apporto principale del diritto romano è venuto sul piano della **razionalizzazione in senso formale**. Il diritto romano grazie alle sue qualità formali è stato recepito per le esigenze concettuali del lavoro giuridico, per la necessità dei giuristi di costruire le situazioni adoperando concetti univoci e tra di loro non contraddittori. Questo modo di concepire il diritto ha avuto una fortuna sterminata che giunge fino a noi. Non sarebbe corretto dire che l'astrattezza dei concetti giuridici fosse propria del solo diritto romano, piuttosto lo è la sua **analiticità**, cioè la capacità di scomporre situazioni complesse in semplici. Per Weber il **processo di progressiva logicizzazione** del contenuto originario del diritto romano è da imputare sia a **fattori politici** che a **fattori giuridici**: all'inizio l'alleanza tra principe e giureconsulti, in seguito a esigenze dei funzionari imperiali di un'amministrazione razionale e infine la necessità concettuale dei giuristi medievali.

L'alto formalismo del diritto romano ne ha fatto la sua fortuna, ma anche la sua rovina. Ne ha permesso la **ricezione**, ma la **bassa utilizzazione dei contenuti**: gli esiti di una costruzione giuridica di carattere formale non sono infatti in relazione con il bisogno dei traffici (insomma: se il diritto è troppo formale, non risponde ad esigenze pratiche del mercato). Il **diritto razionalizzato in senso materiale** (per cui gli effetti giuridici sono fatti derivare non dallo schema giuridico ma da fattori individualizzanti come la buona fede, il buon costume) risponde meglio alle aspettative dei soggetti economici e (guarda caso) è **tipico dei moderni diritti particolari**, e l'esempio migliore è sicuramente il diritto commerciale. Gli interessi in gioco infatti vengono prima delle formalità, per una giustizia più rapida e conveniente, ed è questo il ruolo che Weber assegna al diritto germanico che, pur meno razionalizzato del diritto romano, è concretamente migliore al momento della rinascita economica europea del Basso medioevo. Si è in presenza di due **coincidenze oggettive**:

- Il diritto germanico ha assecondato le istanze di particolarismo giuridico
- Il razionalismo giuridico comporta un impoverimento delle forme

In sintesi possiamo dire che il diritto romano ha contribuito sul piano della razionalizzazione in senso formale, e il diritto germanico sui contenuti. La razionalizzazione operata dal diritto germanico si è vista in senso materiale (vedi **cap.6.1**)

Quindi quando si parla di diritto romano e germanico e sulla loro influenza sul sistema tedesco moderno bisogna parlare di **impulso materiale e formale per la razionalizzazione**. Per quanto riguarda il **carattere consociativo** del diritto germanico (tanto caro a Weber), esso è decaduto non per la ricezione del diritto romano ma per la nascita dei regimi assoluti che hanno svuotato di autonomia tali associazioni. È bene notare che a volte elemento germanico e romano lavorano **insieme**: è il caso del processo canonico. Weber ritiene che la contrapposizione fra diritto germanico e diritto romano è solo nella testa dei giuristi: la formazione del diritto moderno è stata contraddistinta non dall'**antagonismo**, ma da una **parallela influenza**.

Sul **codice** del 1900 Weber ammette che è un'opera di **alta dottrina**, ma allo stesso tempo carente dal punto di vista pratico. Peraltro sia i germanisti che i romanisti sono d'accordo su un **punto: evitare la ricezione del diritto romano**, i germanisti per ovvi motivi, i romanisti perché volevano il diritto romano puro.

Cap.2.1 La Romische Agrargerschichte

È un libro **ambiguo** perché sovrappone almeno in parte una storia diversa da quella del titolo (la storia agraria romana) e precisamente la **storia della dissoluzione della costituzione agraria germanica**, culminata con le riforme liberali in Prussia all'inizio dell'Ottocento. Per prendere un esempio significativo, Weber compara le XII tavole e le riforme liberali 1807-1821 avvenute in Prussia e dice che entrambe hanno avuto effetti sconvolgenti sull'economia. Il libro è una lunga trattazione nella quale Weber si sforza di fare questa (improbabile) analogia fra Prussia e Roma antica e per farlo tenta di far combaciare tutti i punti.

Cap.2.2 La Hufenverfassung (cioè l'organizzazione agraria del Medioevo tedesco)

Weber parte dagli albori della civiltà romana e germanica. L'insediamento italico come quello germanico è avvenuto con **villaggi**, e la prima forma di organizzazione della terra deve essere stata paritaria ed eguale, insomma doveva esserci un **fondo comune** (il **Feldgemeinschaft**). In uno studio fatto da un certo **Mommsen**, costui aveva sostenuto che nei primi **villaggi romani** l'organizzazione doveva essere stata come quella delle colonie, cioè l'assegnazione a ciascun cittadino di due iugeri di

Sugli avvocati

In generale

Tipica professione liberale, come l'essere di Aristotele, "si dice in molti modi": si declina in tantissime specializzazioni. Indubbiamente prestigiosa, ma ha perso appetibilità a seguito della crisi economica che ha abbassato il reddito e che ha favorito comportamenti opportunistici, e la rende ora una professione poco ben vista all'opinione pubblica.

Profili formativi legge 2012/247

Ha innovato in maniera significativa la precedente regolamentazione. Bisogna essere iscritti in un albo forense, possono essere iscritti solo coloro i quali hanno una **laurea in giurisprudenza** conseguita in almeno 4 anni e occorre aver passato l'esame di stato. Possono comunque essere iscritti direttamente all'albo chi ha svolto la professione di magistrato di qualunque tipo o di avvocato di stato (comunque non deve aver subito provvedimenti disciplinari) o i professori universitari di ruolo da almeno 5 anni (nulla vieta che facciano entrambi, in questo caso). In Germania quest'ultima cosa non è possibile.

Tirocinio professionale

Addestramento sia teorico che pratico. Deve aver l'obiettivo di conseguire al tirocinante le capacità necessarie per l'esercizio. Deve essere svolto in maniera continuativa di **almeno 18 mesi**, e può essere svolto in concomitanza con gli studi degli ultimi 6 mesi di giurisprudenza (così previsto dalla legge del 2012), se si è in regola con gli studi e se l'Università è convenzionata (Genova lo è). Al praticante è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute e, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti ai praticanti un'indennità proporzionato al lavoro del tirocinante.

- **Art.40 del codice forense:**

"L'avvocato deve assicurare al praticante l'effettività e la proficuità del praticante, per consentirgli un'adeguata formazione. Deve fornire un'idoneo ambiente di lavoro e deve riconoscerli dopo i primi 6 mesi. Deve attestare la veridicità delle attestazioni nel libretto di pratica, e deve farlo sulle basi di motivi adeguati e senza indugio di favori."

La disponibilità dell'avvocato ad insegnare, un ambiente (quantomeno una stanza o una scrivania) adeguato (rispetto, una certa elasticità). Il codice sembra prevedere un dover di dare un compenso, ma in realtà si tende a dare esclusivamente un rimborso spese.

- **Art.43 della legge 247/2012**

Il tirocinante oltre al tirocinio deve anche frequentare un corso di formazione, con l'obiettivo di integrare la formazione del praticante. Nell'arco di questi 18 mesi gli aspiranti dovranno eseguire almeno l'80% delle ore (180 ore di formazione) e sarà organizzato così:

- Distribuito in maniera omogenea

- Non deve pregiudicare l'assistenza alle udienze dello studio legale
- Strutturato in due moduli semestrali
- Al termine dei due semestri i praticanti devono effettuare delle verifiche strutturate in quesiti a risposta multipla.

I costi dei corsi sono a carico dei partecipanti.

L'esame di stato

Cadenza annuale da che mondo è mondo a fine dicembre, le prove orali nella primavera/estate. Si articola in **3 prove scritte e una orale**, la prova scritta risulta sostanzialmente quella selettiva. Sono temi formulati dal ministero della giustizia:

- Redazione di un parere motivato da scegliere civile/penale
- Redazione di un parere motivato fra due questioni di diritto civile
- Redazione di un atto giudiziario privato/penale/amministrativo

Dal 2021 è probabile che venga ulteriormente modificata la prova scritta, e si svolgeranno con il solo ausilio dei codici, senza il commento e senza le citazioni giurisprudenziali.

Prova orale: è necessario aver conseguito la sufficienza in tutte e tre le prove, la prova orale si svolge su queste 3 materie: codice e deontologia forense, diritto civile, penale, processuale civile e penale, altre due materie tra: diritto amministrativo, costituzionale, diritto comunitario internazionale privato, ordinamento giudiziario e penitenziario, del lavoro, commerciale, diritto tributario, ecclesiastico.

Numeri

Il percorso per arrivare alla abilitazione per l'avvocatura sta diventando sempre più selettivo, al 2018/2019 gli avvocati infatti erano 243.000 (4 avvocati ogni 1000 abitanti). La prevalenza avviene al centro-sud. Attualmente in Liguria gli avvocati sono poco più di 6000, e la maggior parte collocati a Genova. I numeri italiani sono più elevati rispetto agli altri paesi: in Francia circa 60.000, in Inghilterra 180.000. 10 anni fa la media di reddito degli avvocati era attorno ai 50.000euro, ora siamo attorno ai 38.000 e, in Liguria, ci sono più avvocati uomo che donna (2800 circa donne) ma superano anche i redditi maschili rispetto alle femmine (appena 28.000), uno squilibrio parecchio elevato. Circa il 48% degli avvocati sono donne. A Genova c'è una grande differenza fra una piccola fascia di avvocati con redditi elevati e una fascia molto grande con livelli di reddito bassi. Il tasso di litigiosità è molto elevato, è probabile che la domanda di giustizia non dipenda solo dalle caratteristiche antropologiche ma anche dal numero di avvocati (wat). La qualità della legislazione è anche divenuta più bassa, e con un diritto meno chiaro si hanno inevitabilmente anche diritti incerti e aumenti di tassi di litigiosità. Negli anni di crisi ci si è lamentati di più della capacità tecnica degli avvocati e, in proposito, l'art.23 del codice forense afferma che l'avvocato non debba consigliare procedimenti particolarmente gravosi. La commissione è